



Comune di Mondaino

Provincia di Rimini

Regolamento Comunale per la disciplina d'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica e permanenza negli alloggi

(approvato con delibera C.C. n° 6 del 02.03.2004)

Titolo I (Principi generali)

Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni)

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001 n. 24, l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. e la permanenza negli stessi.

Art. 2 (Norme per la formulazione della graduatoria)

1. All'assegnazione degli alloggi, si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune di Mondaino
2. Il Bando è di carattere generale e deve essere indetto almeno ogni due anni dall'approvazione della graduatoria definitiva del Bando precedente.
3. Fino all'approvazione della graduatoria relativa al nuovo bando generale, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.
4. Il Bando di concorso deve essere pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Mondaino Contemporaneamente, copia del Bando deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme, fornendone copia alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e degli utenti, affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro e fornendo altresì copia alle Autorità italiane all'estero, per dare informazione ai lavoratori emigrati.
5. Il Bando di concorso deve contenere:
 - a) i requisiti di cui all'art. 24 della L.R. n. 24/2001 e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dal presente Regolamento;
 - b) la normativa di carattere generale sui canoni di locazione applicata agli alloggi di E.R.P.;
 - c) il termine non inferiore a 30 e non superiore a 45 giorni per la presentazione della domanda;
 - d) le modalità di presentazione della domanda.

Art. 3 (Contenuto e presentazione della domanda)

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2002, deve indicare:
 - a) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

› alloggi.doc

b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il possesso dei requisiti per l'accesso all'E.R.P.;

d) il reddito complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (ISE - ISEE);

e) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

f) le condizioni utili ai fine dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

g) il luogo in cui dovranno essere recapitate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

2. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che sussistono:

a) a suo favore il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001;

b) a favore di almeno un componente il nucleo avente diritto il requisito di cui alla lettera B) dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001;

c) a favore di tutto il nucleo familiare richiedente i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 24/2001.

3. Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che sui dati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di assegnazione di alloggio di E.R.P., potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 109/98.

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/00).

Art. 4

(Punteggi di selezione della domanda)

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:



4. Decorsi i termini di cui ai punti 2. e 3. il Comune adotta un provvedimento di rilascio ai sensi della normativa vigente.

5. Coloro che al momento della presentazione della domanda, risultino occupanti illegali di un alloggio di E.R.P. sono esclusi dalle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e dalla relativa graduatoria di assegnazione.

Art. 17

(Attribuzione dei compiti inerenti la mobilità e le occupazioni illegali)

Le funzioni e i compiti relativi alla mobilità di cui agli artt. 13 e 14 e relativi alle occupazioni illegali di cui all'art. 16 , verranno attribuiti all'Ente gestore,.

Nelle more dell'approvazione del presente regolamento da parte degli organismi comunali competenti, dette funzioni verranno svolte secondo le precedenti norme in materia di ERP.

Art.18

(Partecipazione al Tavolo di Concertazione Provinciale)

Il Comune garantirà la partecipazione al Tavolo di Concertazione Provinciale e agli organismi nel suo ambito istituiti, ed in particolare alla commissione tecnica consultiva provinciale permanente formata da dirigenti o funzionari designati dagli Enti, da dirigenti o funzionari degli enti gestori, e da rappresentanti delle OO.SS. al fine di:

- a) Valutare l'applicabilità del presente Regolamento, effettuare un periodico monitoraggio e formulare eventuali proposte di modifica;
- b) Esprimere pareri su richiesta dei Comuni su problematiche riscontrate nell'applicazione del Regolamento, quali ad esempio l'attribuzione dei punteggi di priorità;
- c) Esprimere pareri su istanze di ricorso avverse alle deliberazioni comunali assunte in materia di E.R.P.

Titolo 111

(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 19

(Disposizioni di rinvio e transitorie)

1. La disciplina dell'utilizzo degli alloggi è definita da specifico regolamento, adottato dal Comune in rispondenza ai criteri definiti dal Consiglio regionale.

2. Sino all'adozione del regolamento di cui al precedente comma 1, in relazione alla definizione degli obblighi degli inquilini degli alloggi ERP di proprietà del Comune si continua ad applicare il disciplinare previsto dal regolamento d'uso dello IACP (1984).

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi delle vigenti norme statutarie.